

REGIONE PUGLIA
AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE 1/BA



Comune di
Bitonto



Comune di
Corato



Comune di
Molfetta



Comune di
Ruvo di Puglia



Comune di
Terlizzi

**SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO DI
GESTIONE UNITARIA DEI RIFIUTI URBANI**

REV. F.1222.2

SOMMARIO

| | |
|--|----|
| PREMESSE | 4 |
| CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI | 15 |
| Art. 1 - Affidamento del servizio..... | 15 |
| Art. 2 - Durata dell'affidamento..... | 15 |
| CAPO II: OGGETTO DEL CONTRATTO 15 | |
| Art. 3 - Attività da espletare..... | 15 |
| Art. 4 - Condizioni ed ambito territoriale del contratto | 16 |
| Art. 5 - Servizi nuovi e complementari..... | 17 |
| CAPO III: DOTAZIONI PATRIMONIALI E CONTRATTI IN ESSERE | 17 |
| Art. 6 - Utilizzo impianti, beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali | 17 |
| Art. 7 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi e/o impianti | 18 |
| Art. 8 - Servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani..... | 18 |
| CAPO IV: MODALITÀ DI GESTIONE | 18 |
| Art. 9 - Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio | 18 |
| CAPO V: FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO E TARIFFA | 19 |
| Art. 10 - Criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti urbani..... | 19 |
| Art. 11 - Criteri per il calcolo e la verifica del corrispettivo del gestore | 19 |
| Art. 12 - Pagamenti del corrispettivo fino all'entrata in vigore e riscossione della tariffa | 21 |
| Art. 13 - Applicazione e riscossione della tariffa agli utenti... ..(*)Errore. Il segnalibro non è definito. | |
| Art. 14 - Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei RU | 21 |
| CAPO VI: RAPPORTI CON GLI UTENTI | 21 |
| Art. 15 - Principi di cooperazione tra gestore e Comune di | 21 |
| Art. 16 - Carta dei servizi per la definizione degli standard gestionali dei servizi | 22 |
| Art. 17 - Attività di sportello, assistenza e comunicazione..... | 22 |
| CAPO VII: OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO | 23 |
| Art. 18 - Passaggio del personale al nuovo gestore..... | 23 |
| Art. 19 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro..... | 23 |
| Art. 20 - Programma di sicurezza e prevenzione | 23 |
| CAPO VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI | 26 |
| Art. 21 - Controlli del Comune di | 26 |
| Art. 22 - Strumenti di controllo e obblighi del gestore..... | 26 |
| Art. 23 - Obblighi di coordinamento e contabili del Gestore | 28 |
| Art. 24 - Sistema di qualità e certificazione ambientale | 29 |
| CAPO IX: PENALI E SANZIONI | 29 |
| Art. 25 - Inadempimento, penali e diffida..... | 29 |
| CAPO X: RISOLUZIONE E RISCATTO DEL CONTRATTO | 32 |
| Art. 26 - Risoluzione del contratto..... | 32 |
| Art. 27 - Riscatto del servizio | 32 |
| CAPO XI: GESTIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE | 33 |
| Art. 28 - Comitato tecnico per la gestione del contratto | 33 |
| Art. 29 - Foro competente..... | 34 |
| CAPO XII: CLAUSOLE FINALI | 34 |

| | |
|---|-----------|
| Art. 30 - Modalità delle comunicazioni | 34 |
| Art. 31 - Spese e tributi- Forma del contratto | 34 |
| Art. 32 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale - promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro..... | 37 |
| Art. 33 - Fatturazione elettronica..... | 37 |
| Art. 34 - Assenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni | 38 |
| Art. 35 - Clausole anticorruzione | 38 |
| Art. 36 - Insussistenza di conflitti di interesse | 38 |
| Art. 37 - Clausole contrattuali per la protezione dei dati personali | 39 |
| Art.38 - Responsabilità e copertura assicurativa..... | 39 |
| Art. 39 - Tracciabilità..... | 40 |
| Art. 40 - Approvazione clausole specifiche..... | 40 |

(*) Articolo non presente nel testo approvato e sottoscritto

PREMESSE

L'anno **duemilaventitre** addì **<giorno e mese della firma digitale>** in (BA), tra:

1) Il Comune di **RUVO DI PUGLIA**, con sede in **Piazza Matteotti 31, Ruvo di Puglia (BA)**, Codice fiscale e Partita IVA **00787620723**, nella persona dell'Ing. **D'Ingeo Vincenzo**, nato/a a **Ruvo di Puglia**, il **05/11/1966**, domiciliato/a per la carica presso la sede di cui sopra, nella sua qualità di **Direttore dell'Area 9 - Sviuluppo sostenibile e Governo del territorio**;

2) la società **SERVIZI AMBIENTALI PER IL NORD BARESE SOCIETA' PER AZIONI**" (S.A.N.B. S.p.A), con sede in Corato alla Via Mangilli a.c., capitale sociale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bari n.07698630725, iscrizione al R.E.A. n.BA-575480 S.A.N.B. S.p.A, di seguito denominata società o gestore, nella persona del suo legale rappresentante Avv. Nicola Roberto Toscano, nato a Bitonto, il 15/03/1966, domiciliato per la carica presso la sede di cui sopra, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi dell'art.21 dello statuto sociale;

premesse che:

- l'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche detto semplicemente "Codice dei contratti pubblici"), in materia di concessioni/appalti pubblici aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, consente di derogare alle norme del Codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: "a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata [...]"; inoltre, a norma del comma 4 del citato articolo "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto";
- la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C-458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006), che il concetto di

controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine di renderlo una mera articolazione interna dell'ente affidante, che si sostanzia in una serie di poteri pregnanti:

- controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società;
- elaborazione delle direttive sulla politica aziendale;
- che lo statuto dell'affidatario diretto non preveda la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati;
- che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;
- più di recente la giurisprudenza amministrativa di legittimità (cfr. Consiglio di Stato, 15 gennaio 2018 n. 182) tornando a pronunciarsi sulle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto, ha chiarito che il controllo - analogo a quello che ciascuno degli enti esercita sui propri servizi - deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente ma congiuntamente dagli enti associati, deliberando se del caso anche a maggioranza, ma a condizione che il controllo sia effettivo. Il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente;
- occorre, per questo ed in particolare, verificare che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli societari su base statutaria, poteri di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario, caratterizzati da un margine di rilevante autonomia della governance rispetto alla maggioranza azionaria, sicché risulta indispensabile, che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di in house frazionato – come nella fattispecie in esame –, della totalità degli enti pubblici soci;
- l'art. 200, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che “Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni”;
- l'art.202 del Dlgs. 152/06 e ss.mm.ii. stabilisce che l'Autorità d'ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali;
- l'art. 2 comma 1 della L.R. n.24/2012, così come modificato dalla L.R. n. 20/2016, stabilisce che *“per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati l'ambito territoriale ottimale viene individuato nell'intero territorio regionale”*;
- l'art. 8 comma 3 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla LR. n.20/2016, statuisce che *“La*

pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, può definire perimetri territoriali di ambito di dimensione inferiore a quello regionale per l'erogazione dei servizi di spezzamento, raccolta e trasporto, denominati Aree omogenee. I perimetri di tali aree sono individuati dalla Regione nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati”;

- l'art. 8 comma 6 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. n.20/2016, statuisce “*La perimetrazione delle Aree Omogenee, quale articolazione interna dell'ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, sentita l'ANCI e la Commissione consiliare regionale competente. In sede di prima attuazione è vigente la perimetrazione disposta con Delib. G.R. 23 ottobre 2012, n. 2147 recante “Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale” e successive modifiche intervenute;*
- con Deliberazione della Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2147, come modificata dalla DGR n. 1642 del 18.09.15, è stata approvata la proposta di perimetrazione degli Ambiti di Raccolta Ottimale (A.R.O.) che prevede, tra gli altri, l'A.R.O.1 – Provincia di Bari, costituito dai Comuni di BITONTO, CORATO; MOLFETTA; RUVO DI PUGLIA E TERLIZZI;
- con convenzione sottoscritta in data 26 marzo 2013 – Rep. 8021 i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di puglia e Terlizzi, rientranti nell'A.R.O. 1 - Provincia di Bari, si sono costituiti in associazione ex art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 per l'attuazione e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative e delle attività connesse al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei servizi annessi in ottemperanza a quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta regionale n° 2877 del 20 dicembre 2012, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°7 del 15 gennaio 2013;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di Bitonto n. 211 del 22/12/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n. 78 del 20/12/2014, con deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 61 del 22/12/2014; con deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n. 78 del 22/12/2014; con deliberazione del Consiglio Comunale di Terlizzi n. 59 del 22/12/2014, i suddetti Comuni hanno approvato gli atti propedeutici e necessari alla gestione unitaria e alla costituzione della nuova società gestore del servizio nonché lo schema di statuto della nuova società a totale partecipazione pubblica tra i comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi;
- in data 15.10.2014 è stata approvata dall'Assemblea dell'ARO con delibera n. 1 la relazione ex art. 34 comma 20 D.l. n. 179/2012;
- per l'attuazione del servizio integrato ed unitario, in data 31/12/2014 con atto a rogito del Notaio dott. Francesco Capozza (Rep. 2046, Racc. 1419), registrato a Bari il 09/01/2015 al n. 580/1T, veniva costituita dai Comuni dell'ARO BA 1 la società a capitale interamente pubblico denominata “Servizi ambientali per il Nord Barese S.P.A. (in sigla S.A.N.B. S.P.A.);

- successivamente e per le motivazioni riportate nelle rispettive delibere i Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi hanno proceduto alla ricapitalizzazione della medesima società per l'avvio nel più breve tempo possibile del servizio unitario:
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bitonto n. 85 del 12/07/2019 avente ad oggetto "Servizi ambientali per il Nord Barese (S.A.N.B.) S.P.A. in liquidazione – Provvedimenti per la funzionalità/operatività – RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE a norma dell'Art. 2447 del Codice Civile – Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'Art. 194, comma 1, Lett. C), del D. Lgs. n.267/2000";
 - deliberazione del Commissario Straordinario del comune di Corato n.169/C del 14/12/2019 avente ad oggetto "RICAPITALIZZAZIONE SANB S.P.A. ARO BA/1 ex Art. 194 D. Lgs. 267/2000. Approvazione addendum industriale. Approvazione modifiche statuto";
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Molfetta n.52 del 15.10.2019 avente ad oggetto "RICAPITALIZZAZIONE SANB S.P.A. ARO BA1. Ex Art. 194 lett. C) T.U.EE.LL. n. 267. Approvazione addendum industriale. Approvazione modifiche statuto";
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia n.57/2019 del 18.07.2019 avente ad oggetto "S.A.N.B. S.P.A. – ultimi provvedimenti per la funzionalità/operatività – ricostituzione del capitale sociale a norma del Codice Civile, art. 2447 - Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, art. 194, comma 1, lett. C). APPROVAZIONE ADDENDUM all'aggiornamento del piano industriale dell'ARO BA1";
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Terlizzi n.35 del 26.06.2019 avente ad oggetto "S.A.N.B. S.P.A. – ultimi provvedimenti per la funzionalità/operatività – ricostituzione del capitale sociale a norma del Codice Civile, art. 2447 - Riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi del D. Lgs. n.267/2000, art. 194, comma 1, lett. C).";
- sono soddisfatti tutti i criteri affinché S.A.N.B. S.P.A. possa assumere l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi secondo il modello dell'in house providing, come anche confermato dalla sentenza TAR Puglia n.65/2022, in quanto:
 1. S.A.N.B. S.p.A. è una società ad esclusivo capitale pubblico;
 2. i comuni soci esercitano il controllo analogo congiunto in quanto:
 - gli organi di amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione degli stessi enti soci: ed infatti, lo Statuto – in ossequio alle previsioni dell'art. 11, co. II, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – prevede, quale regola, la figura dell'amministratore unico in rappresentanza di tutti i soci – qual è l'amministratore unico nominato all'unanimità dei soci dall'assemblea straordinaria del 18.12.2019 - in conformità anche all'inciso lett. a) dell'art. 5, co. V, D.Lgs. n. 50/2016 per il quale "Singoli rappresentanti possono rappresentare varie

- o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti”; gli organi di controllo (Collegio sindacale e Revisore dei conti) sono altresì nominati dall’Assemblea dei soci;
- lo Statuto di S.A.N.B. Spa è adeguato alle norme in materia “in house providing”, in quanto prevede la soggezione al controllo analogo congiunto e all’attività di direzione e coordinamento da parte dei comuni soci; esso è infatti caratterizzato da un considerevole aumento dei poteri decisorio e di controllo dell’Assemblea sociale rispetto all’Organo di amministrazione essendo riconosciuto alla prima il potere di impartire indicazioni vincolanti sugli atti più significativi relativi alla erogazione dei servizi (*l’Assemblea dei soci: - delibera sugli obiettivi strategici aziendali, sulle linee guida per l’elaborazione da parte della società dei piani di esercizio, sulle caratteristiche dei servizi da rendere; - effettua proposte vincolanti per l’organo amministrativo in merito allo stato di attuazione degli obiettivi fissati, anche sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità; - esprime il consenso preventivo e vincolante per l’organo amministrativo per l’eventuale esercizio, in qualsiasi forma, di attività rientranti nell’oggetto sociale ma non ancora avviate*) ma anche per ciò che concerne la determinazione della pianta organica e le sue variazioni, lo svolgimento di procedure per l’assunzione di personale inclusi i concorsi, la nomina e revoca di dirigenti, la nomina del direttore generale (art. 23 Statuto); ed ancora, lo Statuto (art. 23 cit.) prevede, inoltre, precisi obblighi che la Società è tenuta ad assolvere per consentire a ciascun Comune socio di esercitare il controllo interno sulla società (*in particolare, l’organo amministrativo è tenuto a trasmettere ai Comuni soci il bilancio di previsione, la relazione semestrale sull’andamento della società, con particolare riferimento alla qualità e quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione, ai dati relativi ai servizi espletati, alle spese, ai ricavi e alle variazioni significative del personale, la relazione annuale sull’andamento della gestione, sui piani di esercizio e sulle iniziative più importanti, congiuntamente al bilancio di esercizio approvato. Il tutto, per consentire ai soci di verificare i risultati della gestione societaria con riferimento alla congruenza della stessa rispetto alle direttive e agli indirizzi eventualmente impartiti dagli organi di governo*); infine, è previsto da statuto che per ulteriormente definire ed integrare i principi e le prescrizioni sul controllo analogo, anche sulla base della progressiva esperienza gestionale, potranno essere elaborati dall’organo amministrativo ed approvati dall’Assemblea appositi regolamenti nel rispetto del principio dell’assoluta dipendenza della società dagli Enti soci e di quelli contenuti nelle disposizioni di legge in generale;
 - l’esercizio del controllo analogo congiunto è effettivamente riscontrabile anche a valle sia dal flusso costante di informazioni che il nominato amministratore unico intrattiene costantemente con i soci controllanti, sia dalla convocazione della prima assemblea successiva alla delibera di ricapitalizzazione tenutasi in data 30.01.2020 per la espressione da parte della assemblea di indicazioni vincolanti sullo stato di attuazione della fase di start

up e degli obiettivi perseguiti, nell'esercizio del controllo analogo, nonché per la definizione della pianta organica;

3. S.A.N.B. S.p.A. non svolge attività ulteriori rispetto a quelle affidate in via diretta con il presente atto;
 4. In data in data 14/05/2021 è stata ottenuta dall'ARO l'iscrizione nell'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del Dlgs n. 50/2016 così come prescritto dalle Linee Guida n. 7 elaborate dall'ANAC, con determina n.2937 del 18/05/2020 (prot. 39382/2021);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;
 - ARERA ha pubblicato le seguenti Delibere:
 - Delibera 444/2019/R/RIF "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti" (TITR) contenuto in allegato alle medesima;
 - Delibera 363/2021/R/RIF "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - entrambe le delibere individuano specifici obblighi e tempistiche per l'adempimento;
 - l'art. 192, comma 2, del citato D.Lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici") prevede che *"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;
 - la valutazione di cui all'art. 192, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, è riconducibile alla relazione ex art. 34, comma 20, decreto-legge 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 221/2012 e al piano industriale approvati dai comuni soci nonché alle successive verifiche di aggiornamento e adeguamento delle condizioni di vantaggiosità e congruità di cui agli atti seguenti:
 - deliberazioni del Consiglio Comunale di Molfetta nn. 59-60 del 22/12/2014;
 - deliberazioni del Consiglio Comunale di Terlizzi nn. 57 – 58 del 21/12/2014

- deliberazioni del Consiglio Comunale di Corato n. 76 del 20/12/2014 e n. 77 del 20/12/2014;
 - deliberazione del Consiglio Comunale di Bitonto n. 208 del 22/12/2014;
 - deliberazioni del Consiglio Comunale di Ruvo di Puglia nn. 77-76 del 22/12/2014;
 - relazione di aggiornamento al Piano Industriale del 12 febbraio 2018, come integrata in data 10 aprile 2018;
 - addendum al Piano Industriale/Documento di Politica industriale, approvato dai Comuni dell'ARO 1/BA e dal Commissario dello stesso nell'ambito della riunione di ARO del 04.03.2019 nonché, per quanto di competenza, dai Consigli comunali dei Comuni soci;
 - deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Terlizzi il 26 giugno 2019, n. 35;
 - deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Bitonto il 12 luglio 2019, n. 85;
 - deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Ruvo di Puglia il 18 luglio 2019, n. 57;
 - deliberazione adottata dal Consiglio Comunale del Comune di Molfetta il 15 ottobre 2019, n. 52;
 - deliberazione adottata dal Commissario Straordinario del Comune di Corato il 14 dicembre 2020, n. 169/C;
 - budget economico-finanziario SANB s.p.a. approvato dall'assemblea dei soci in data 19/06/2020;
- in relazione al punto che precede, inerente agli obblighi di cui all'art. 192, comma 2 del D.lgs. 50/2016 ss..ii., la preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, è stata riferita, all'interno della suddetta Relazione ex art. 34, e come riportato di seguito dal punto 1 al punto 11, ai seguenti elementi: motivazione delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento a:
 - a) obiettivi di universalità e socialità;
 - b) obiettivi di efficienza;
 - c) obiettivi di economicità;
 - d) obiettivi di qualità del servizio;
 - e) obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
 1. con riferimento al mancato ricorso al mercato, si è tenuto conto della presenza di società c.d. "in house" all'interno del territorio dell'ARO (ASIPU di Corato ed ASM di Molfetta), unitamente agli ottimi risultati tecnici ed economici raggiunti in particolare dall'azienda ASIPU sia a Corato che a Ruvo di Puglia che i Comuni dell'ARO hanno interesse ad estendere, implementandoli ulteriormente, all'intero bacino proseguendo quel modello di gestione con il beneficio delle economie di scala;

2. inoltre la scelta dell'opzione per il nuovo modello di gestione (unitario e integrato) dei servizi ambientali, ha tenuto conto, oltre che del quadro normativo in essere, anche degli obiettivi principali che i Comuni dell'ARO BA/1 hanno da sempre perseguito, quali in particolare: la massima qualità nell'erogazione dei servizi, la migliore tutela possibile delle condizioni di lavoro degli addetti al servizio di igiene urbana, la massima flessibilità operativa ed il contenimento dei costi del servizio, nonché dei benefici dell'economia di scala derivanti dal tale scelta gestionale, nell'ambito della prosecuzione delle radicate esperienze specifiche delle organizzazioni aziendali esistenti maturate nei decenni di gestione in house del servizio nei singoli territori comunali di riferimento;
3. con riferimento ai benefici per la collettività, la gestione in house providing dei pubblici servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati realizza i benefici per la collettività riportati nella relazione ex art.34, legge 221/2012, approvata da tutti i comuni soci, che si traducono nel rispetto dei principi enunciati al capitolo 7 della medesima relazione, in termini di
 - uguaglianza
 - imparzialità
 - continuità
 - partecipazione
 - trasparenza
 - legittimitàavuto riguardo:
 - al DPCM 27/01/1994
 - alla Direttiva 2006/123/CE relativa ai SIEG
 - alla Legge 244/2007, art.2, comma 461;
4. gli obiettivi di universalità e socialità, di cui alla sopracitata lettera a), rientrano tra i principi riportati nella relazione ex art. 34 ed esposti con particolare riferimento a uguaglianza, imparzialità, partecipazione, trasparenza;
5. gli obiettivi di efficienza, di cui alla sopracitata lettera b), sono individuati al capitolo 3 - standard operativi prefissati - della relazione ex art. 34 e, in particolare, al punto 1 che stabilisce la limitazione della crescita dei rifiuti quale obiettivo principale stabilito da tutte le principali norme di riferimento; tale obiettivo di limitazione della crescita dei rifiuti, attualizzato attraverso la lettura dei dati riportati nel portale ambientale della regione Puglia, relativi alla produzione di rifiuti nel territorio dell'ARO, è stato già raggiunto dagli attuali gestori pubblici locali che confluiranno in S.A.N.B. come riportato nel prospetto seguente:

| Rifiuti prodotti ARO 1/BA (tonn) | | | | | | |
|--|---------|--------|----------|----------------|----------|--------|
| Anno | Bitonto | Corato | Molfetta | Ruvo di Puglia | Terlizzi | Totale |
| 2018 | 28.594 | 19.713 | 29.779 | 9.972 | 10.640 | 98.698 |
| 2019 | 27.235 | 17.984 | 28.376 | 9.870 | 10.537 | 94.002 |
| Differenza - 4.696 tonn pari al -4,76% | | | | | | |

e che, pertanto, sussistono concretamente le condizioni per ritenere ragionevolmente e positivamente realizzabile e uniformabile tale obiettivo di efficienza e adeguatezza; inoltre, occorre evidenziare che gli indici di raccolta differenziata, già raggiunti dagli attuali gestori pubblici operanti nel territorio dell'ARO, si collocano ai vertici dei risultati ottenuti a livello regionale, con superamento della soglia del 70%. Anche per tale standard sussistono le condizioni di continuità nel perseguimento di tale obiettivo;

6. gli obiettivi di economicità di cui alla lettera c) che precede sono individuati al capitolo 5 – evoluzioni tariffarie - della relazione ex art.34; anche tale obiettivo, attualizzato attraverso la lettura dei dati ISPRA riportati nel Rapporto sui rifiuti urbani degli anni 2017-2018-2019 confrontato con i dati forniti dai gestori pubblici operanti nel territorio dell'ARO e che confluiranno in S.A.N.B. è stato già raggiunto sulla base della serie di dati storici analizzata, come riportato nel prospetto seguente e nei prospetti analitici allegati

| Anno | Rapporto ISPRA | | | ARO 1/BA |
|------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| | Livello nazionale | Macro area geografica | Regione Puglia | Costo medio |
| 2018 | 133,43 | 141,24 | 147,38 | 120,19 |
| 2017 | 130,24 | 138,60 | 140,76 | 119,60 |
| 2016 | 127,66 | 129,61 | 119,73 | 114,73 |

e che, pertanto, vengono valutate concretamente sussistenti le condizioni per la realizzazione di tale obiettivo, uniformandolo sull'intero ambito, avuto riguardo alla trasponibilità delle previsioni programmatiche di cui alla medesima relazione al primo quinquennio di effettivo avvio del servizio unitario (2020/2025), anche alla stregua delle richiamate verifiche di aggiornamento.

7. gli obiettivi di qualità del servizio di cui alla lettera d) che precede sono individuati al capitolo 3 – standard operativi prefissati - della relazione ex art.34 e qui confermati integralmente;
8. gli obiettivi di ottimale impiego delle risorse pubbliche di cui alla lettera e) che precede sono garantiti dall'esercizio del controllo analogo congiunto e dal rispetto del principio di legittimità riportati nel presente atto;
9. recentissima giurisprudenza ha affermato che la verifica di congruità dell'affidamento in house rispetto ai valori di mercato deve focalizzare l'analisi sul costo del lavoro (CdS, Sez. III,

sentenza n.8205/2019);

10. S.A.N.B. SpA, così come i gestori pubblici uscenti, applicano il CCNL Utilitalia, il cui costo del lavoro è stabilito, da ultimo, con Decreto Direttore Ministero del Lavoro n.7/2019 del 01/02/2019 e la cui osservanza costituisce, di fatto, verifica positiva di congruità dell'affidamento in house;

- va considerato, quale positivo fattore evolutivo di garanzia, l'introduzione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui delibera ARERA 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 a cui i gestori devono attenersi;
- l'art. 9 comma 1 della L.R. n. 24/2012, così come modificato dalla L.R. n.20/2016, il quale statuisce che *“Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli Enti locali, è istituita quale organo unico di governo un'Agenzia denominata “Agenzia territoriale della regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti..” (AGER);*
- l'art. 14 comma 2 della L.R. 24/2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che *“... La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'Area omogenea, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del dell'articolo 200, comma 4, del D.Lgs. 152/2006”;*
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 382 del 24 marzo 2017, n. 382 (“L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. – Attivazione dei poteri sostitutivi ARO. Nomina Commissario”) e n. 1792 del 07 ottobre 2019 (“L.R. n. 24/2012 e ss.mm.ii. - Procedura sostitutiva di cui all'art. 14 c. 2 relativa agli adempimenti propedeutici all'affidamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto a livello di ARO - Nomina Commissario ad acta”) ha nominato il commissario ad Acta per l'ARO Ba1;
- con Delibera N. 1 Commissario ad acta ARO BA /1 del 25 marzo 2020 *“Oggetto: affidamento in house a S.A.N.B. S.P.A. dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi” (allegato 1)*, ha deliberato:
 1. di affidare, secondo il modello dell'*in house providing*, a S.A.N.B. S.P.A. i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi.
 2. di stabilire l'uniformazione dei servizi nel territorio dell'ARO e, in particolare, che la raccolta dei rifiuti avvenga in modalità domiciliare con il sistema del porta a porta coerente con gli atti della pianificazione regionale e secondo le tempistiche riportate nei contratti di servizio;
 3. di stabilire la durata dell'affidamento in quindici anni, in conformità all'art.203, comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
 4. di precisare altresì che i contratti di servizio recepiscano le ulteriori previsioni di cui all'art. 203,

comma 2 del Dlgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

5. di demandare ai competenti uffici dei Comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi, nel rispetto degli indirizzi forniti con la suddetta deliberazione, la stipula dei contratti di servizio che dovranno tener conto delle specificità socio-territoriali;
- in data 19 giugno 2020 l'Assemblea della S.A.N.B. S.P.A. ha approvato il Budget economico e finanziario per lo start up delle attività, in linea con le linee guida generali indicate dal Piano industriale e con gli obiettivi di contenimento delle spese di gestione del servizio pubblico anche attraverso la realizzazione di economie di scala;
- con Delibera N. 2 Commissario ad acta ARO BA /1 del 4 gennaio 2021 "*Oggetto: affidamento in house a S.A.N.B. S.P.A. dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi*" (**allegato 2**), ha deliberato:
 - di approvare la Relazione illustrativa e confermativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento unitario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dello spazzamento stradale alla società in house SANB SpA;

considerando che la medesima Relazione, dopo un'ampia ricognizione sugli obblighi di servizio pubblico e universale e dopo aver ripercorso le ragioni che sono alla base del ricorso alla modalità di affidamento tramite l'in house providing, riproponeva gli argomenti a sostegno della motivazione economico-finanziaria della scelta, operando: a) una dettagliata verifica di efficienza alla luce dei dati contenuti nel Rapporto Rifiuti Urbani ISPRA del 2019; b) una verifica di economicità tenendo conto del Piano Industriale del Piano regionale dei Rifiuti Urbani e dello stesso Rapporto ISPRA 2019; per concludere infine nel senso che i valori ottenuti dalla gestione in house risultavano generalmente meno onerosi rispetto ai dati ISPRA con particolare riferimento alle macroaree SUD e Puglia;

- il presente contratto di servizio, peraltro, unitamente ai relativi allegati, risponde all'obiettivo della progressiva omogeneizzazione, con la uniformazione dei relativi standards, dei servizi affidati dai comuni dell'ARO, nonché il conseguimento degli obiettivi indicati dalla legislazione regionale e degli ulteriori indirizzi forniti con la Delibera N. 1 Commissario ad acta ARO BA /1 del 25 marzo 2020 "*Oggetto: affidamento in house a S.A.N.B. S.P.A. dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, spazzamento stradale e servizi correlati nei comuni di Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo di Puglia e Terlizzi*",

Quanto premesso viene ritenuto, unitamente agli allegati citati nel presente articolato, parte integrante e sostanziale di questo atto. Tutto ciò premesso le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Affidamento del servizio

1. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA**, in relazione all'affidamento del servizio in via esclusiva alla società Servizi Ambientali Nord Barese Spa (SANB Spa), avvenuto con Deliberazione del Commissario ad acta n.1 del 25/03/2020, aderisce alla regolamentazione dello stesso stabilita nel presente atto che disciplina il servizio di gestione unitaria dei rifiuti urbani.
2. Il Gestore si obbliga a gestire il servizio nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché degli atti di pianificazione.

Art. 2 - Durata dell'affidamento

1. La durata dell'affidamento è di 15 anni, dal *01/08/2020* al *31/07/2035*, salvi gli eventuali effetti della scadenza della convenzione dell'ARO BA/1 attualmente in essere e delle sue proroghe.
2. Alla scadenza naturale o in caso di risoluzione anticipata del contratto, il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio, alle condizioni disciplinate nel contratto, fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo Gestore e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza o risoluzione del contratto medesimo, in attesa di un nuovo affidamento.

CAPO II: OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 3 - Attività da espletare

1. L'affidamento regolato con il presente contratto ha ad oggetto il servizio di gestione unitaria dei rifiuti urbani come definito nell'**allegato 1** del presente contratto di servizio.
2. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, il gestore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
3. Il gestore si impegna ad informare tempestivamente il Comune di **RUVO DI PUGLIA** di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
4. Per le frazioni di rifiuto raccolto sottoposte alla pianificazione regionale, il gestore è tenuto all'avvio a trattamento negli impianti indicati dall'AGER, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.
5. Qualora gli impianti di destinazione vengano modificati con conseguenti variazioni delle distanze e/o della logistica, il gestore sarà tenuto a quantificare gli eventuali maggiori costi ai fini del riconoscimento e copertura a carico del Comune competente.

Per la quantificazione dei maggiori costi di trasporto, in analogia al metodo analitico adottato per l'elaborazione del PEF, si procederà come di seguito:

- Costo orario del singolo trasporto: somma del costo orario di un autista livello 4A da tabelle ministeriali e del costo orario medio di un autocarro 3 assi allestito (compattatore, multilift) come risultante dal PEF dell'anno di riferimento;
- Tempo di trasporto: calcolo eseguito mediante la piattaforma "ViaMichelin";
- Numero di trasporti necessari: quoziente tra quantità totale da trasportare e portata media di un autocarro 3 assi allestito (compattatore, multilift).

6. Altri servizi, anche a carattere episodico e/o "una tantum", che non siano inclusi nell'affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti di cui all'**allegato 1**, potranno essere richiesti, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall'Amministrazione Comunale al Gestore, che provvederà a inviare un preventivo-offerta indicando modalità, tempi e dettaglio dei prezzi sulla base degli indirizzi emanati dal Comune medesimo (qualità, quantità, frequenza, ecc.). Il servizio sarà svolto a seguito di comunicazione di accettazione della proposta e di relativo impegno di spesa, fatte salve le situazioni di assoluta urgenza individuate dall'Amministrazione Comunale per le quali gli interventi potranno essere effettuati senza indugio e comunque prima dell'approvazione della proposta.

7. I servizi oggetto del presente Contratto di servizio costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati).

8. Per garantire la corretta gestione dei rifiuti, il gestore si impegna a rispettare le norme contenute nei Regolamenti comunali vigenti e di raggiungere gli obiettivi fissati nel Piano Industriale di cui in premessa, già approvato da tutti i comuni soci.

Art. 4 - Condizioni ed ambito territoriale del contratto

1. Il Gestore si impegna ad erogare il servizio all'interno dell'ambito territoriale dell'ARO BA/1 Comune di **RUVO DI PUGLIA** secondo quanto previsto dal Piano Industriale e dalla Relazione confermativa ex art.34 Legge 221/2012 di cui in premessa e già approvati da tutti i comuni soci, avuto riguardo agli attuali assetti di erogazione del servizio. I servizi saranno erogati con le modalità indicate nel relativo Disciplinare Tecnico predisposto e sottoscritto con i singoli comuni.

Art. 5 - Servizi nuovi e complementari

1. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** si riserva di affidare in via diretta nuovi servizi complementari all'igiene urbana non compresi dal presente Contratto di servizio, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e purchè previsti nell'oggetto sociale di SANB SpA.
2. In caso di nuovi e ulteriori servizi complementari richiesti, non contemplati dal presente Contratto, il corrispettivo per tali servizi sarà di volta in volta concordato tra il Gestore ed il Comune, sulla base di specifici progetti tecnico-economici che il Gestore dovrà predisporre a sua cura e spese ed appositamente autorizzati dagli organi competenti, nel rispetto del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, nonché dell'ulteriore normativa nazionale e locale, degli atti dei soggetti regolatori del settore e dalle prescrizioni dei soggetti competenti (es. Ager Puglia, Aro Ba 1 o altri soggetti cui la normativa di settore attribuisca competenze in materia).

CAPO III: DOTAZIONI PATRIMONIALI E CONTRATTI IN ESSERE

Art. 6 - Utilizzo impianti, beni immobili, delle attrezzature e delle altre dotazioni patrimoniali

1. Per tutta la durata dell'affidamento del servizio e per quanto occorrente allo svolgimento delle sole attività oggetto dello stesso, il gestore utilizza prioritariamente gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni patrimoniali messe a disposizione dal Comune, in forma di concessione in uso e/o comodato d'uso, come riportato nel Disciplinare Tecnico.
2. Il Gestore dichiara di avere piena cognizione delle condizioni di quanto trasferito ai sensi del precedente comma 1, dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari degli stessi.
3. Eventuali ulteriori impianti, beni immobili, attrezzature e altre dotazioni patrimoniali messi a disposizione dal Comune successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, sono trasferiti nel rispetto delle norme specifiche di settore tramite verbale redatto in presenza di delegato del Gestore e dal Direttore dell'esecuzione del contratto e/o altro personale individuato dal Comune di **RUVO DI PUGLIA**;
4. Il Gestore si obbliga a mantenere fino alla scadenza o, comunque, al momento della cessazione anticipata del contratto, gli impianti, i beni immobili, le attrezzature e le altre dotazioni utilizzate nell'espletamento del servizio in condizioni di efficienza e buono stato di manutenzione.
4. Restano di proprietà del Comune di **RUVO DI PUGLIA** le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dalla società nel corso dell'affidamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. In particolare, la società dovrà trasmettere agli uffici indicati dal Comune, entro due mesi prima della scadenza contrattuale, l'intera banca dati relativa al monitoraggio dei conferimenti degli utenti, in formato compatibile con il software e hardware in dotazione al comune. Al termine del

contratto, dovrà comunque trasmettere la suddetta banca dati aggiornata all'ultimo giorno di servizio entro 90 giorni.

5. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia affidata ad altri soggetti.

Art. 7 - Affidamenti a terzi di forniture e servizi e/o impianti

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del D.Lgs 175/2015 e s.m.i., il Gestore, nel caso di affidamenti a terzi di forniture e servizi strumentali per l'espletamento del servizio oggetto del presente contratto, deve effettuare la procedura per la scelta del contraente secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

2. Il Gestore, in applicazione della Legge n.190/2012 e s.m.i., effettua le comunicazioni obbligatorie all'ANAC e pubblica quanto previsto dalla stessa normativa sul proprio sito web istituzionale.

3. Il Gestore si obbliga al rispetto del disposto di cui all'art. 196, comma 1, lettera p), del Dlgs 152/06.

Art. 8 - Gestione rifiuti speciali

1. il Gestore, nel rispetto dell'oggetto sociale, potrà gestire i rifiuti speciali, anche alla luce delle disposizioni di cui al Dlgs. n.116 del 3 settembre 2020 e, comunque, nel rispetto delle leggi comunitarie, nazionali e regionali in materia.

CAPO IV: MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 9 - Livelli di efficienza ed affidabilità del servizio

1. Il Gestore si obbliga a espletare il servizio nel rispetto degli standard di efficienza ed affidabilità stabiliti nella Carta dei servizi a redigersi ai sensi della Deliberazione ARERA n.15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 con cui è approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) di cui al successivo art.16.

Si precisa:

- Ai sensi dell'art.1 della Deliberazione citata il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.
- Ai sensi del punto 5.8 della Deliberazione citata il gestori sono tenuti ad implementare le modifiche disposte dal presente articolo entro il termine massimo del 31 dicembre 2022.

2. Gli automezzi e le attrezzature devono essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.

3. Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia indicati nel Disciplinare Tecnico e comunque necessari a garantire l'effettuazione dei servizi. Tale

elenco sarà aggiornato in relazione a variazioni dell'organizzazione e delle dotazioni consequenziali in occasione della redazione del PEF.

4. Il Gestore si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza operativa e decoro mediante frequenti ed attente manutenzioni.

CAPO V: FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO E TARIFFA

Art. 10 - Criteri per definire il piano economico-finanziario per la gestione integrata del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il gestore si impegna, per tutta la durata del contratto, a redigere il piano economico-finanziario in conformità della vigente normativa, degli atti dei soggetti regolatori del settore e delle prescrizioni e/o indirizzi dei soggetti competenti (ARERA, ETC - Ager Puglia, ARO BA 1, Comuni o altri soggetti cui la normativa di settore attribuisca competenze in materia di gestione rifiuti e tariffa).
2. Gli obblighi in termini di redazione del piano economico-finanziario da parte del gestore sono attualmente sanciti dai contenuti della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF di Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
3. Il gestore del servizio si impegna a trasmettere entro i termini stabiliti dalla normativa vigente ogni elemento utile per l'approvazione del piano economico-finanziario come indicato dalla vigente normativa nazionale e locale, dagli atti dei soggetti regolatori del settore e dalle prescrizioni dei soggetti competenti (ARERA, ETC - Ager Puglia, ARO BA 1, Comuni o altri soggetti cui la normativa di settore attribuisca competenze in materia di gestione rifiuti e tariffa).

Art. 11 - Criteri per il calcolo e la verifica del corrispettivo del gestore

1. Il corrispettivo per i servizi di cui all'art. 3 dovrà tener conto delle vigenti disposizioni in materia, che tendono da un lato a contenere i costi e dall'altro a garantire che vi sia l'equilibrio finanziario dell'Ente e del Gestore. Al momento della sottoscrizione del contratto la materia è disciplinata dalla deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF di Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.
2. Per il corrente anno a carico del Comune di **RUVO DI PUGLIA** il corrispettivo è pari ad euro **2'676'864,98** oltre iva.
4. Con riferimento alle frazioni dei rifiuti sottoposte alla competenza dell'Agenzia Regionale (AGER) ed in particolare ai costi di trattamento del rifiuto "indifferenziato" (anche denominato "secco residuo

non riciclabile”) ed ai costi di invio a recupero della “FORSU” (frazione organica del rifiuto solido urbano), sarà cura dell’Ente affidante la stipula di contratti e/o convenzioni con i Gestori degli impianti e sostenerne i relativi costi. Sarà cura invece del Gestore la raccolta ed il trasporto del rifiuto all’impianto assegnato (che alla firma del presente contratto è per il secco residuo **AMIU PUGLIA SPA in BARI** e per la FORSU **TERSAN SPA di MODUGNO**). I costi di raccolta e trasporto sono inclusi nel canone annuo di cui al precedente comma 2, salvo il caso di cambio dell’impianto di destinazione e salvo il caso in cui la nuova destinazione non si trovi ad una distanza superiore del 5% rispetto all’attuale distanza e/o che il nuovo impianto non determini difficoltà operative nelle operazioni di accesso, tali da giustificare una integrazione dei costi di trasporto da motivare analiticamente (es. lunghe attese allo scarico, interruzioni per cambio turno, orario di scarico incompatibile con l’orario di servizio, ecc.).

5. Le parti si danno reciprocamente atto che, a valle del servizio di raccolta differenziata si inserisce la fase intermedia della selezione del rifiuto raccolto e separazione degli scarti e che, in funzione dei contratti stipulati con le piattaforme e anche in applicazione delle convenzioni con i consorzi di filiera del sistema CONAI, si generano costi propedeutici all’effettivo avvio a recupero. I costi delle operazioni di selezione, raffinazione e smaltimento degli scarti, sono di competenza dei Comuni. Il Gestore stipula i contratti/convenzioni con le piattaforme e ne anticipa i relativi costi che successivamente rendiconta al comune per il rimborso dei medesimi.

6. Per alcune tipologie di rifiuti da raccolta differenziata, il cui conferimento ed invio a recupero determina un costo per i comuni, troverà applicazione la regolamentazione di cui al comma che precede. Alla data di sottoscrizione del presente contratto le tipologie di rifiuti che comportano un onere per il loro trattamento/recupero sono le seguenti:

- ingombranti
- terre di spazzamento
- legno
- pneumatici
- inerti
- toner
- rup (farmaci, contenitori T/F).

Ulteriori tipologie di rifiuti rientranti nelle previsioni del presente comma che si ritiene di dover gestire dovranno di volta in volta costituire oggetto di accordo tra Comune e Gestore con la quantificazione dei relativi costi gestionali.

7. Come previsto dalla normativa vigente, i ricavi CONAI o derivanti dalla vendita di materiali da raccolta differenziata, viene ripartito fra Comune e Gestore, con applicazione del “*fattore di sharing*”

stabilito dall'ETC nel rispetto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente, al fine di realizzare il richiamato principio della salvaguardia dell'equilibrio finanziario.

8. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** può chiedere chiarimenti, effettuare approfondimenti e verifiche, anche presso il Gestore, su tutto il processo di raccolta ed invio a trattamento e/o recupero dei rifiuti raccolti. Il Gestore si impegna a fornire al Comune di **RUVO DI PUGLIA** ogni informazione utile alla piena comprensione dei dati attinenti alla gestione dei rifiuti.

Art. 12 - Pagamenti del corrispettivo fino all'entrata in vigore e riscossione della tariffa

1. Il **corrispettivo annuo** verrà corrisposto in **rate mensili posticipate**, da pagarsi entro i termini di cui all'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192, tramite mandati di pagamento, preceduti da formale atto di liquidazione, a favore del soggetto gestore.

2. La fattura dovrà indicare i costi relativi ai servizi principali nonché eventuali servizi aggiuntivi e complementari riferiti esclusivamente al Comune di **RUVO DI PUGLIA**, indicando, altresì, i costi relativi alle attività incluse nel perimetro di servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti individuato dalla delibera ARERA 443/2019 ed i costi non pertinenti a tale perimetro di servizio.

3. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del presente Contratto di servizio, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla comminazione della sanzione e/o alla redazione dell'eventuale verbale di accordo tra il Comune di **RUVO DI PUGLIA** ed il soggetto gestore.

Art. 14 - Mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione dei RU

1. Le parti si danno reciprocamente atto, ai fini della corretta esecuzione del presente contratto, che uno dei principi cardini della riforma introdotta dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente è quello della salvaguardia dell'equilibrio finanziario, che, da un lato, premia le gestioni equilibrate ed efficienti e, dall'altro, riduce i rischi di cattiva gestione causata da una eccessiva contrazione dei costi dei servizi affidati. Tale principio si coniuga con quello della fissazione di un tetto massimo della tassazione locale, commisurato appunto al costo efficiente del servizio ed agli eventuali costi incentivanti per migliorie del servizio stesso.

CAPO VI: RAPPORTI CON GLI UTENTI

Art. 15 - Principi di cooperazione tra Gestore e Comune di RUVO DI PUGLIA

1. Il Servizio oggetto del presente contratto è progettato, pianificato e svolto nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, al fine di conseguire la tutela dell'ambiente, adeguati

livelli di igiene e salute pubblica, il pieno soddisfacimento degli utenti con minimo impatto sullo svolgimento delle attività economiche, sociali e familiari. La qualità del servizio, con specifico riferimento ai predetti principi e finalità, dovrà essere garantita dall'affidatario che, per consentire al Comune di **RUVO DI PUGLIA** di assumere le iniziative più efficaci ed efficienti per agevolare l'attività, dovrà segnalare alla medesima stazione appaltante tutte le necessità riscontrate in fase di gestione, fornendo tutte le indicazioni utili.

Art. 16 - Carta dei servizi per la definizione degli standard gestionali dei servizi

1. Il Gestore si impegna a pubblicare, diffondere ed applicare la Carta dei servizi nel rispetto della Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale viene approvato il "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" denominato "TQRIF" e nel rispetto dello schema regolatorio stabilito dall'ETC.

3. Il Gestore si impegna a comunicare ai comuni e all'ETC eventuali aggiornamenti della carta della qualità del servizio in conseguenza di variazioni introdotte ai contenuti della medesima.

Art. 17 - Attività di sportello, assistenza e comunicazione

1. Al fine di creare e mantenere un costruttivo rapporto con gli utenti, il Gestore garantisce una completa informazione sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi, contrattuali, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni tecniche e giuridiche relative all'erogazione dello stesso. Il Gestore, inoltre, realizza attività di comunicazione mirate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali. Ai fini sopra indicati, il Gestore adotta le seguenti modalità:

- istituisce un portale internet al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali e presentare richieste e reclami;
- cura i rapporti con il Comune di **RUVO DI PUGLIA**, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti;
- instaura costanti rapporti con i mass media assicurando tramite questi un'ampia e puntuale informazione sulle modalità di erogazione del servizio e su eventuali interruzioni o modificazione delle prestazioni fornite;
- cura particolarmente i rapporti con le scuole, rendendosi disponibile ad incontri e visite guidate alle sue strutture operative;
- svolge attività promozionale ed informativa finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente e alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
- promuove tutte le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi.

2. La gestione di eventuali richieste e reclami ricevuti dal Gestore deve essere effettuata secondo le modalità definite nella Carta dei Servizi.

3. Il gestore è tenuto ad adempiere agli obblighi di pertinenza di cui alla deliberazione ARERA 444/2019/R/RIF del 31.10.2019 avente ad oggetto Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come modificata dall'art.5 della Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/RIF.

CAPO VII: OBBLIGHI CONCERNENTI IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 18 - Passaggio del personale al nuovo gestore

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 202, comma 6, del Dlgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore ha provveduto ad assumere il personale già in servizio presso il gestore uscente, con salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali in atto.

Art. 19 - Applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

1. Fatto salvo quanto stabilito all'art. 18, il gestore applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore Utilitalia, il cui costo del lavoro è stabilito, da ultimo, con Decreto del Direttore del Ministero del Lavoro n.7/2019 del 01/02/2019.

Art. 20 - Programma di sicurezza e prevenzione

1. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario. Il presente Contratto di servizio stabilisce quindi come regola irrinunciabile per il Gestore che le attività oggetto del servizio dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro nonché di tutela ambientale.

2. Con la firma del presente Contratto di servizio, il Gestore assume l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sul Gestore, restandone sollevato il Comune di **RUVO DI PUGLIA** indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

3. Il Gestore si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione

e renderne edotti i propri lavoratori. Il Gestore ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ed in particolare dovrà provvedere a:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- j) il controllo sanitario dei lavoratori;
- k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'affidamento, ove possibile, ad altra mansione;
- l) informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- m) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- n) informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
- p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- s) misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- t) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- u) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

5. Il Gestore, entro 90 giorni dalla decorrenza del contratto, dovrà consegnare al Comune di **RUVO DI PUGLIA** copia del "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori*" inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

6. Il Gestore deve obbligatoriamente predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) individuati nel Piano ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. Il Comune si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, direttamente o tramite professionista incaricato, l'adempimento da parte del Gestore di quanto sopra descritto e potrà formulare osservazioni e/o contestazioni; in caso di gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e prevenzione a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, potrà provvedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 26 del presente Contratto.

Ogni onere derivante dall'applicazione delle disposizioni previste dal Documento di Valutazione dei Rischi e le eventuali modificazioni dello stesso in itinere di contratto, sono a completo carico del Gestore, in quanto previsti nella determinazione dei costi del servizio. Il Gestore dovrà comunicare il nominativo o i nominativi delle figure operanti all'interno del Servizio di Prevenzione e Protezione.

8. Il Gestore dovrà assicurare la piena osservanza delle norme dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. già pubblicate o che verranno pubblicate nel corso della durata della convenzione. In caso di sub affidamento, oltre ad esserne comunque responsabile, il Gestore dovrà predisporre e presentare la documentazione relativa ai rischi di interferenza.

9. Tutto il personale adibito ai servizi di cui al presente Contratto sarà a carico del Gestore e dovrà essere dislocato in proporzione alle esigenze del servizio, in numero adeguato a garantire la regolarità e l'efficienza del servizio medesimo, in tutte le forme indicate nel presente Contratto. Il Gestore è tenuto ad:

- osservare tutti gli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- osservare le prescrizioni e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

10. Il Gestore dovrà assicurare che il personale in servizio:

- sia dotato di divisa, completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro; la divisa del personale dovrà essere unica e conforme a quanto previsto nel vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le aziende pubbliche del settore dell'igiene urbana (Utilitalia) e dalle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- sia sottoposto a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio;

- si uniformi alle disposizioni emanate dall'ARO BA/1, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa del Gestore stesso;
- mantenga un contegno corretto e riguardoso con il pubblico e si presenti in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme.

11. Il Gestore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale, necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dal Comune di **RUVO DI PUGLIA** in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta, di volta in volta. Il Gestore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

CAPO VIII: MODALITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO E RELATIVI OBBLIGHI

Art. 21 - Controlli del Comune di RUVO DI PUGLIA

1. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** effettuerà attività di controllo sul corretto esercizio del servizio nel rispetto del presente contratto e, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti e sue successive modifiche e integrazioni e delle leggi applicabili.
2. L'attività di controllo ha in particolare ad oggetto:
 - a) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal presente contratto;
 - b) il rispetto della Carta dei servizi di cui all'art. 16;
 - c) la verifica dell'attuazione delle previsioni contenute negli elaborati contrattuali vigenti;
 - d) la destinazione ed il recupero oggettivo ed effettivo delle singole frazioni delle raccolte differenziate;
 - e) il grado di soddisfazione degli utenti, desunto dalle indagini svolte e dall'analisi dei reclami registrati dal Gestore.

Art. 22 - Strumenti di controllo e obblighi del gestore

1. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** esercita, anche per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto, nominato da parte dell'ARO BA/1 e unico per tutti i Comuni dell'ARO medesimo ed il cui nominativo è comunicato tramite PEC di cui all'art. 30, il controllo sull'applicazione del presente contratto attraverso:
 - a) i dati del servizio comunicati dal gestore ai sensi del presente articolo;
 - b) visite ed ispezioni presso il gestore e sul territorio del Comune di **RUVO DI PUGLIA**;
 - c) indagini ed analisi sul servizio e sulla soddisfazione dell'utenza.
3. In particolare il gestore si obbliga a fornire i seguenti dati relativi al servizio:

- a) la tipologia, la provenienza e la quantità dei rifiuti in ingresso ai singoli impianti di gestione rifiuti previsti dalla pianificazione vigente e contenuti nel Contratto;
- b) i dati di cui all'art. 189, comma 3, del D.lgs 152/2006 (MUD);
- c) i quantitativi mensili ed annui di rifiuti raccolti nel comune in forma indifferenziata e differenziata.

5. Le visite e le ispezioni presso il gestore, nonché le indagini e le analisi sul servizio, comprese le ispezioni sul territorio, effettuate al fine di assicurare che il servizio stesso sia realizzato nel rispetto del presente Contratto, possono essere effettuate in qualsiasi momento in contraddittorio con un delegato di S.A.N.B. S.p.A.

6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà essere coadiuvato per ogni cantiere comunale da assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili. Gli assistenti con funzioni di direttore operativo coadiuvano il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del D.M. 7-3-2018 n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

7. In occasione delle ispezioni di cui al precedente comma possono essere effettuati, in contraddittorio, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente e la tutela delle conoscenze tecniche e gestionali del Gestore.

8. Il servizio sarà monitorato anche dal Gestore che si impegna a verificare la qualità del servizio erogato e quella percepita dagli utenti in relazione agli standard di efficienza ed affidabilità di cui all'art. 9.

9. Il Gestore si obbliga a prestare al Comune di **RUVO DI PUGLIA** ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

10. Il Gestore si obbliga ad agevolare ogni forma di controllo fornendo i dati richiesti dal Comune di **RUVO DI PUGLIA**, dall'ARO, dall'EGATO, dall'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, dalla Regione e dall'Arpa Puglia e da tutti gli enti ed i soggetti preposti al controllo o altri soggetti cui la normativa di settore attribuisca competenze in materia di gestione rifiuti e tariffa che possano necessitare di informazioni sui dati detenuti dal Gestore stesso. Il gestore si obbliga altresì, ove necessario, a mettere a disposizione degli enti e dei soggetti deputati ai controlli i necessari spazi e attrezzature.

11. Il gestore si obbliga a svolgere a regola d'arte le attività oggetto del Contratto di servizio e dei suoi allegati, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di servizio a proprie cure e spese. Grava inoltre sul gestore la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all'esercizio del servizio affidati al medesimo o realizzati direttamente dal gestore. Il gestore si impegna altresì ad adeguare tali beni alle normative in materia sia di tecnica sia

di sicurezza vigenti alla data di stipula del presente contratto di servizio, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa .

12. Il gestore terrà sollevati e indenni il Comune e/o l'ARO da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi e con i beni strumentali all'esercizio del servizio affidati al gestore, salvo che non siano al medesimo imputabili.

13. Il gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

14. Il gestore assume l'impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l'obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.

15. Tutti i contratti stipulati dal Gestore con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro o nuovo Gestore individuato dall'ARO la facoltà di sostituirsi al Gestore in caso di risoluzione o cessazione del Contratto di servizio.

Art. 23 - Obblighi di coordinamento e contabili del Gestore

1. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile nominato dal Gestore e che sarà diretto interlocutore del Comune di **RUVO DI PUGLIA** per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi. Detto Responsabile dovrà essere capace ed autonomo nelle decisioni gestionali, nonché in grado di collaborare fattivamente con il Comune di **RUVO DI PUGLIA** per la soluzione delle problematiche che via via dovessero insorgere nell'esecuzione dei servizi. Il Gestore, al momento dell'inizio del servizio, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del suddetto Responsabile, trasmetterà al Comune di **RUVO DI PUGLIA** l'elenco il numero delle unità di personale in servizio, con le relative qualifiche di inquadramento, e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.

1. Il Gestore si obbliga, a far data dall'avvio del servizio, a:

- a) sottoporre a certificazione, ogni anno, il proprio bilancio d'esercizio da parte di un soggetto abilitato;
- b) redigere il bilancio annuale in modo da evidenziare con chiarezza i costi delle diverse attività svolte;
- c) adottare il sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica secondo quanto previsto nel Piano Industriale.

Art. 24 - Sistema di qualità e certificazione ambientale

1. Il Gestore, a decorrere dall'avvio del servizio oggetto di affidamento, si obbliga ad adeguarsi ad un sistema di qualità aziendale nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Il Gestore garantisce l'attuazione di un Sistema di Gestione della Qualità, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni e che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti.
3. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione Ambientale, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, che assicuri il rispetto dell'ambiente, la conformità alle norme ambientali e il continuo e progressivo miglioramento delle proprie prestazioni ambientali.
3. Il Gestore garantisce inoltre l'attuazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro, che copra l'insieme delle attività oggetto del presente Contratto, che assicuri il rispetto della sicurezza sul lavoro, la conformità alle norme sulla prevenzione e protezione dei lavoratori e il continuo e progressivo miglioramento della propria organizzazione rispetto alla sicurezza dei lavoratori.
4. Entro 36 mesi dall'avvio delle attività, il Gestore si impegna quindi a conseguire e mantenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2018 e del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 e del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro secondo la norma UNI EN ISO 45001:2018. Il Gestore si impegna inoltre annualmente alla produzione di un Rapporto Ambientale.

CAPO IX: PENALI E SANZIONI

Art. 25 - Inadempimento, penali e diffida

1. Il livello qualitativo delle prestazioni di raccolta e trasporto rifiuti verrà valutato a seguito di controlli a campione eseguiti da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), in contraddittorio con un responsabile incaricato dal Gestore, su tutti i territori e su tutto il servizio. I controlli potranno avvenire in qualsiasi momento e saranno svincolati dall'orario di esecuzione dei servizi; i criteri di valutazione dovranno tener conto delle possibili ricontaminazioni successive alle operazioni svolte. Non andranno infatti imputati al Gestore gli effetti negativi evidentemente provocati da terze persone successivamente all'esecuzione delle operazioni di spazzamento, raccolta e trasporto. Si precisa che le attività da sottoporre a verifica dovranno tener conto di quelle previste dagli ordini di servizio relativi al giorno dell'ispezione. La data e l'orario dell'ispezione sarà comunicata dall'organismo comunale preposto al Gestore con preavviso minimo di 2 ore se in fascia oraria di lavoro, minimo di 6 ore se da effettuarsi in fascia oraria extra turno lavorativo; l'esito complessivo dell'ispezione verrà sottoscritta, in apposito verbale, dall'organo comunale preposto e dal responsabile incaricato dal Gestore. La valutazione conclusiva del controllo sarà limitata alla sola porzione di territorio ispezionata e

rappresenterà di conseguenza un giudizio relativo e proporzionato al territorio/servizio verificato, tenendo conto del fattore tempo dall'ora di fine turno e potenziali contaminazioni successive. Il DEC sceglierà i punti di ispezione distribuiti equamente sul territorio, in modo da garantire la rappresentatività del campione nel periodo di osservazione, con possibilità di ripetizione dell'ispezione di uno stesso punto per verificare l'efficacia degli eventuali interventi a sanatoria rispetto alle anomalie riscontrate.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa ed il principio giuridico della proporzionalità fra l'omissione e la sanzione e nel caso in cui le anomalie non siano state sanate entro le successive 12 ore dal riscontro, il mancato rispetto, per cause imputabili al Gestore, degli obblighi previsti nel presente contratto comporta l'applicazione, a carico del gestore ed a favore del Comune di **RUVO DI PUGLIA**, delle seguenti sanzioni:

| Oggetto | Inadempienza | Importo massimo (in euro) (*) |
|---|--|--|
| Esecuzione dei servizi | Mancata effettuazione dei servizi di base per ogni giorno | 200 per mancato servizio |
| Ritardato avvio dei servizi | Ritardata attivazione dei servizi di base rispetto alla tempistica concordata | 500 per ogni giorno di ritardo per ogni singolo servizio |
| Modalità esecuzione dei servizi | Mancato rispetto della programmazione di esecuzione dei servizi (modalità organizzative e tempi di esecuzione). | 150 per singola contestazione |
| Esecuzione incompleta | Effettuazione parziale dei servizi di base per ogni singolo servizio | 250 per singola contestazione |
| Esecuzione dei servizi | Insufficiente esecuzione qualitativa del singolo servizio | 150 per singola contestazione |
| Variazione delle modalità organizzative | Ritardata Esecuzione Dei Servizi | 300 per giorno di ritardo |
| Reportistica | Mancata consegna di documentazione amministrativa – contabile | 150 per giorno di ritardo |
| Modalità gestione materiali | Deliberata miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso i centri di raccolta | 1500 per singola contestazione |
| Automezzi | 1) Inadeguato stato di manutenzione degli automezzi impiegati o utilizzo di mezzi inadeguati; 2) malfunzionamento o assenza del sistema GPS di localizzazione della flotta; | 500 per singola contestazione |
| Attrezzature | Mancato lavaggio del contenitore | 20 per ogni contenitore |
| Attrezzature | Inadeguato stato di manutenzione delle attrezzature impiegate; | 100 per ogni contestazione |
| Rapporto con | Scorretto comportamento | 50,00 |

| | | |
|----------|--|------------------------------------|
| l'utenza | | per singola contestazione |
| Altre | Altre inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti | 150,00 per singola inadempienza |

() le sanzioni possono essere applicate in modo graduale in base alla gravità dell'inadempienza e alla frequenza rilevata fino all'importo massimo indicato*

2. È posto inoltre a carico del Gestore, a propria cura e spese, l'obbligo di ovviare agli eventuali disservizi rilevati nel più breve tempo possibile, ponendo in essere gli opportuni interventi correttivi, integrativi o sostitutivi.

3. Le violazioni sono contestate entro 5 giorni dalla individuazione della inadempienza dal Comune di **RUVO DI PUGLIA** tramite il DEC al Gestore con pec o raccomandata con avviso di ricevimento. Il Gestore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre le proprie osservazioni.

4. Le violazioni sono contestate a conclusione della verifica ispettiva eseguita in contraddittorio con un apposito verbale riportante la firma delle due parti. Il Gestore ha la possibilità di sanare l'anomalia entro le successive 12 ore ed evitare l'applicazione della sanzione o, se non dovesse essere d'accordo sul giudizio e sull'applicabilità della sanzione al caso di specie, avrà la possibilità, entro 30 giorni dalla data della notifica del verbale, di opporsi producendo le proprie osservazioni.

5. In caso di mancata attività a sanatoria dell'anomalia riscontrata o mancata presentazione di osservazioni da parte del Gestore ovvero qualora non ritenga fondate le osservazioni, il Comune di **RUVO DI PUGLIA** applica la penale entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, dandone immediata comunicazione al Gestore.

6. In caso di eventuale ricorso al Comitato per la gestione del contratto di cui all'art. 28 l'applicazione della penale è sospesa per 30 giorni dalla relativa richiesta di pronuncia.

7. Nei casi in cui l'adempimento, anche tardivo, della prestazione è essenziale per la regolare gestione del servizio, il Comune di **RUVO DI PUGLIA** procede ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ., alla diffida al Gestore ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni – salvo un minor termine per i casi in cui l'inadempimento possa determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente - avvertendo che, in caso di inutile decorso del termine, il contratto è risolto di diritto con le modalità di cui all'art. 26. E' fatta salva l'applicazione della penale nel caso in cui questa sia prevista per il mero ritardo.

8. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Comune potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.

9. La sostituzione del Gestore sarà preceduta dalla messa in mora con la quale il Comune di **RUVO DI PUGLIA** contesta al Gestore le inadempienze riscontrate, intimandogli di rimuoverne le cause entro un termine proporzionato alla gravità delle inadempienze e comunque non inferiore a giorni 10.

CAPO X: RISOLUZIONE E RISCATTO DEL CONTRATTO

Art. 26 - Risoluzione del contratto

1. Previa contestazione della violazione degli obblighi contrattuali nelle forme di cui all'art 25, comma 3, in caso di mancata presentazione delle osservazioni entro il termine previsto, o nel caso in cui dall'esame delle stesse risulti confermato l'inadempimento, il contratto è risolto di diritto:

- a) in tutte le ipotesi in cui le norme contrattuali prevedano la risoluzione al verificarsi dell'inadempimento di specifici obblighi contrattuali e il Comune di **RUVO DI PUGLIA** dichiara al Gestore l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- b) in tutti gli altri casi in cui sia scaduto infruttuosamente il termine di cui all'art. 25, comma 6 fissato per l'adempimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ. rispetto ad inadempimenti gravi.

2. L'interruzione del servizio di durata superiore a cinque giorni imputabile al Gestore, comporta la risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, lett. a).

3. Nel caso di risoluzione di cui ai precedenti commi, il Comune di **RUVO DI PUGLIA** avvia le procedure per l'affidamento del servizio, fermo restando il diritto al risarcimento del danno subito. Resta fermo l'obbligo del Gestore di prosecuzione del servizio come previsto al comma 2 dell'art. 2.

4. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d'azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditore/i del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali il Gestore è stata individuato, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare, entro e non oltre 30 giorni, siffatte operazioni all'ARO. Quest'ultimo, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di igiene urbana fino alla scadenza stabilita nel presente Contratto di servizio.

6. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al precedente comma è causa di risoluzione di diritto del Contratto di servizio. Il mancato rispetto del diniego dell'autorizzazione da parte dell'A.R.O. alle modificazioni societarie di cui al comma precedente è anch'esso causa di risoluzione del presente Contratto di servizio.

Art. 27 - Riscatto del servizio

1. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** si riserva la facoltà di riscatto del servizio nei seguenti casi:

- a) modifica delle norme nazionali o regionali in materia di gestione dei rifiuti, tale da rendere necessaria la definizione di nuovi modelli gestionali;

- b) rilevanti modificazioni negli atti di pianificazione regionale, rilevanti innovazioni tecnologiche, altri eventi straordinari e imprevedibili, tali da alterare l'equilibrio economico finanziario in modo da rendere non conveniente per il Comune di **RUVO DI PUGLIA** la prosecuzione del servizio;
 - c) gravi motivi di interesse pubblico.
2. Il riscatto del servizio comporta la restituzione delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, strumentali all'espletamento del servizio, eventualmente conferite dal Comune di **RUVO DI PUGLIA** al Gestore.
 3. In caso di riscatto, al gestore è dovuta un'indennità calcolata tenendo conto del valore dei beni da esso acquistati per lo svolgimento dell'appalto e non ammortizzati, nonché dell'ulteriore danno derivante dalla interruzione anticipata del contratto di cui il Gestore dia concreta dimostrazione. In caso di mancato accordo sull'indennità, la questione è sottoposta al Comitato di cui all'art. 28.
 4. La facoltà di riscatto non può essere esercitata prima che siano trascorsi almeno cinque anni dall'inizio del servizio ai sensi del presente contratto.
 5. La volontà di riscatto è esercitabile fino a due anni prima della data in cui dovrà cessare l'affidamento ed in modo che sia portato a termine l'esercizio annuale in corso.
 6. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il Gestore, a cui è stata comunicata la volontà di riscatto, può offrire di modificare le condizioni del contratto per ristabilire l'equilibrio economico finanziario a favore del Comune di **RUVO DI PUGLIA**.

CAPO XI: GESTIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 28 - Comitato tecnico per la gestione del contratto

1. In caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed applicazione del contratto le parti si impegnano a costituire il Comitato tecnico per la gestione del contratto, costituito da due tecnici esperti (in discipline scientifiche e/o giuridico-amministrative) nominati da ciascuna della parti e da un terzo scelto d'intesa tra le stesse. In mancanza di accordo la nomina del terzo sarà demandata al Presidente del Tribunale del Foro di Trani.
2. Il Comitato si riunisce su richiesta di una delle parti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) effettuazione di tentativi di composizione amichevole tra le parti in caso di dissenso in ordine alla interpretazione ed all'applicazione del contratto.
3. Il Comitato decide a maggioranza con il voto favorevole del componente scelto d'intesa tra le parti o dal Presidente del Tribunale che funge da presidente. Delle sedute del Comitato viene redatto processo verbale spedito in copia conforme a ciascuna delle parti del contratto. Il Comitato può comunque svolgere audizioni di rappresentanti dei comuni e delle associazioni degli utenti, nonché di esperti delle materie oggetto di esame.

4. Il Comitato si esprime di norma entro 15 giorni dalla data della richiesta di pronuncia. Nei casi di particolare complessità il Comitato indica un termine entro il quale si impegna a pronunciarsi, comunque non superiore a 45 giorni. Le spese di funzionamento del comitato sono a carico del Comune e del Gestore in parti uguali.

Art. 29 - Foro competente

1. Le eventuali vertenze giudiziarie inerenti al presente contratto saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Trani.
2. In pendenza del procedimento di cui al comma 1, le parti si impegnano a dare piena esecuzione al presente contratto.

CAPO XII: CLAUSOLE FINALI

Art. 30 - Modalità delle comunicazioni

1. Le parti si impegnano a formulare per iscritto e, in caso d'urgenza, anche via e-mail, tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente contratto adottando i seguenti riferimenti:
 - a) per il Gestore S.A.N.B: S.p.A., e-mail info@sanbspa.it, pec sanb@pec.it;
 - b) per il Comune di **RUVO DI PUGLIA**, e-mail vincenzo.dingeo@comune.ruvodipuglia.ba.it, pec comuneruvodipuglia@postecert.it.
2. Le parti si impegnano a comunicare tempestivamente, con analoghe modalità, ogni variazione ai sopraindicati riferimenti.
3. Le reciproche contestazioni sull'applicazione del contratto sono effettuate con raccomandata A/R o con pec.

Art. 31 - Spese e tributi - Forma del contratto

1. Il corrispettivo del presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 633/1972 ss.mm.ii., nelle forme previste dalla vigente normativa. I contraenti accettano sin d'ora qualsiasi modifica dell'importo contrattuale in conseguenza di variazioni di percentuali I.V.A. che si intendono operative con le sole determinazioni di liquidazione della spesa.
2. Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di registro di cui DPR 131/1986 e all'imposta sul bollo di cui DPR 642/1972 ss.mm.ii., i cui oneri sono a carico del Gestore.
3. Le imposte relative ai beni immobili strumentali alla effettuazione del servizio sono a carico del Gestore.

4. Il presente contratto, redatto nella forma della scrittura privata, sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986; in questo caso le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

5. Il presente contratto non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 241/1997 in quanto attiene all'esercizio da parte del Comune di **RUVO DI PUGLIA** di attività istituzionali di natura non commerciale (giusta parere dell'Agenzia delle Entrate n. 313 del 04/09/2020).

Art. 32 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale - promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Il Gestore resta obbligato al rispetto delle norme in materia di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale e di contrasto al lavoro nero, ai sensi delle norme per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81, come modificato dall'art. 41, commi 11 e 12, del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008 e dall'art. 11, c. 1, lett. a), b), d) ed e) del D.Lgs. 3.08.2009, n. 106).

Art. 33 - Fatturazione elettronica

1. Il D.M. n. 55/2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con le pubbliche amministrazioni. A tal fine il Comune di **RUVO DI PUGLIA** come sopra costituito indicherà nelle fatture:

il Codice Univoco dell'ufficio destinatario della fatturazione elettronica: **VSRIVJ**

il numero della Determinazione di affidamento del servizio: Determinazione del Servizio/Settore/Area **Sviluppo sostenibile e governo del territorio n. 73/2020** in data **27/07/2020**.

Art. 34 - Assenza di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni

1. Il Gestore ha presentato dichiarazione sostitutiva di non trovarsi in alcuno dei casi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previsti dall'art. 32 – quater del codice penale (come sostituito dall'art. 3, D.L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito con L. 15 novembre 1993, n. 461, ed integrato dall'art. 7, L. 7 marzo 1996, n. 108), nonché di non essere destinatario di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'art. 41, commi 11 e 12, del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008 e dall'art. 11, c. 1, lett. a), b), d) ed e) del D.Lgs. 03.08.2009, n. 106. La ditta, come sopra rappresentata, dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 – comma aggiunto dall'art.1, comma 42, lett. l) della Legge 6.11.2012 n.190 – di non aver concluso contratti di lavoro subordinato

o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di **RUVO DI PUGLIA** che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di **RUVO DI PUGLIA**.

Art. 35 – Clausole anticorruzione

1. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16-4-2013 n. 62, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'amministrazione comunale di **RUVO DI PUGLIA** – approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. **287/2021** del **29/12/2021** sono causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

2. Il Gestore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013.

3. Il Responsabile del Settore/Servizio/Area **Sviluppo sostenibile e governo del territorio**, Dott. **Ing. Vincenzo D'Ingeo**, il quale interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di **RUVO DI PUGLIA**, e l'Avv. Nicola Roberto Toscano, Amministratore Unico della S.A.N.B. S.p.A., dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, nè che il suddetto dirigente/funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal predetto Codice di comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

4. L' Amministratore Unico della S.A.N.B. S.p.A dichiara che, qualora venga a conoscenza, in ragione del presente rapporto contrattuale, di qualsiasi condotta illecita, potrà segnalare la stessa sulla piattaforma informatica denominata **<https://comunediruvodipuglia.whistleblowing.it>**. Il Comune di **RUVO DI PUGLIA** a tal fine, assicura la riservatezza del segnalante e la tutela da eventuali azioni ritorsive e/o comportamenti discriminatori che potrebbero verificarsi in ragione della segnalazione effettuata.

Art. 36 - Insussistenza di conflitti di interesse

1. Il Dirigente/Responsabile dell'Area/Settore/Servizio **Sviluppo sostenibile e governo del territorio**, Dott. **Ing. Vincenzo D'Ingeo** dichiara che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto alla fattispecie in argomento e ai destinatari del presente contratto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7

agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 37 - Clausole contrattuali per la protezione dei dati personali.

1. Dal 25 maggio 2018 è applicabile il Regolamento Europeo n. 679/2016 cosiddetto "GDPR". L'applicazione del GDPR obbliga i titolari, contitolari ed i responsabili del trattamento ad adottare adeguate misure tecniche ed organizzative, nonché a rivedere tutta la contrattualistica in uso al fine di conformarsi alle nuove disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Con "**Accordo di designazione tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento**", a firma del Sindaco **Prof. Avv. Pasquale Roberto Chieco** e dell'Avv. Nicola Roberto Toscano, Amministratore Unico della S.A.N.B. S.p.A. [*LA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO PER LA DISCIPLINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GDPR DEVE COINCIDERE CON LA DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO*] (**allegato 3**) che viene depositato per la custodia nell'Archivio Comunale, le parti hanno inteso disciplinare le condizioni ed i termini relativi al trattamento dei dati personali e alle misure organizzative e di sicurezza riferite al presente contratto.

Art. 38 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), il Gestore ne assume ogni responsabilità ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

2. Il Gestore dovrà obbligatoriamente fornire, all'atto della stipula del presente contratto, copia della polizza assicurativa, con un massimale di **Responsabilità Civile verso Terzi** non inferiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per ogni sinistro, con il limite di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni persona lesa ed euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per danni a cose, e per **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavori** non inferiore ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per ogni sinistro, con il limite di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per ogni persona lesa, da questo accesa, atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità, di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, ecc.) incluso il Comune, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno i servizi per l'intera durata dell'affidamento.

3. Il Gestore è unico e diretto responsabile nei confronti del Comune e dei terzi per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo, senza alcuna possibilità di chiamare in causa per il risarcimento - nel rapporto con il Comune e con i terzi danneggiati - eventuali ditte appaltatrici o subappaltatrici.

4. Il Gestore non risponde dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di interventi, qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dalla Società, imputabili direttamente al Comune nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.

Art. 39 - Tracciabilità

1. Il Gestore si impegna a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 per quanto compatibili ed applicabili al proprio caso, tenuto conto delle caratteristiche di società interamente partecipata da enti locali ed operante secondo il modello dell'in house providing.

Art. 40 - Approvazione clausole specifiche

1. Il gestore approva espressamente i seguenti articoli:

- art. 13 "Pagamenti del corrispettivo fino all'entrata in vigore e riscossione della tariffa"; (**)
- art. 25 "Inadempimento, penali e diffida";
- art. 26 "Risoluzione del contratto";
- art. 27 "Riscatto del servizio";
- art. 28 "Comitato tecnico per la gestione del contratto";
- art. 38 "Responsabilità e copertura assicurativa"

Il presente contratto in formato elettronico, composto da **39** fogli, occupa facciate intere **38** e parte della **39**esima fin qui ed è sottoscritto dalle parti come segue:

Il Dirigente/Responsabile dell'Area/Settore/Servizio **Sviluppo sostenibile e Governo del territorio** Dott. **Ing. Vincenzo D'Ingeo**, – C.F. **DNGVCN66S05H645D** – mediante firma digitale rilasciata da **Aruba** la cui validità è accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>. ove risulta la validità dal **18/01/2022** al **24/01/2025** - Numero di serie **38C9D2C202977B5D** verificato con CRL n. **00b08a** emessa in data **18/01/2022**.

L'Avv. Nicola Roberto Toscano, Amministratore Unico della S.A.N.B. S.p.A.– mediante firma digitale rilasciata da ARUBA S.P.A. la cui validità è stata accertata mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo <http://vol.ca.notariato.it/>. ove risulta la validità dal 24/06/2020 al 24/06/2023- Numero di serie 1EED58EE3250E0FC57368506961F017E verificato con CRL n.102604 emessa in data 01/05/2023;

Per il Gestore Avv. Nicola Roberto Toscano (firmato digitalmente)

Per il Comune Il Dirigente/Responsabile dell'Area/Settore/Servizio **Sviluppo sostenibile e Governo del territorio** Dott. **Ing. Vincenzo D'Ingeo** (firmato digitalmente)

(**) rectius: art.12 - "Pagamenti del corrispettivo fino all'entrata in vigore e riscossione della tariffa"

ALLEGATI

Allegato 1 – Delibera n.1 del 25/03/2020 del Commissario ad acta ARO BA1

Allegato 2 - Delibera n.2 del 04/01/2021 del Commissario ad acta ARO BA1

Allegato 3 – Accordo di designazione tra il Titolare del Trattamento e il Responsabile del Trattamento